

News tecnica n. 5

5 febbraio 2021

Efficienza energetica e sicurezza: in arrivo fondi per i piccoli comuni

Sono in arrivo 160 milioni di euro per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza nei piccoli Comuni. Il Ministero dell'Interno ha pubblicato sul proprio sito web il **decreto** che ripartisce le risorse stanziare per il 2021 tra i 1968 Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti.

Efficienza energetica e sicurezza, 160 milioni per il 2021 L'articolo 30, comma 14-bis del Decreto Crescita (DL 34/2019) ha previsto, a decorrere dal 2020, un programma di investimento pluriennale per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per gli interventi di **efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile**.

Per il 2020 ai piccoli Comuni è stato assegnato un contributo complessivo di **37 milioni di euro**.

Il **Decreto Agosto ha apportato qualche modifica** alla normativa. Per il 2021, le risorse disponibili, a carico del Ministero dell'Interno, ammontano a **160 milioni di euro**. Questa cifra è stata suddivisa tra i **1968 Comuni** con popolazione inferiore a mille abitanti, ottenendo così un contributo pari a 81.300,81 euro per ogni Comune.

Efficienza energetica e scuole, inizio lavori entro il 15 maggio 2021

Ogni Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2021.

Le opere finanziate saranno monitorate attraverso il sistema di "**monitoraggio delle opere pubbliche - MOP**" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP".

La **prima quota del contributo**, pari al 50% del totale, sarà erogata dopo aver verificato che i lavori siano iniziati entro il 15 maggio 2021. L'altra metà sarà corrisposta previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2021 o di parziale utilizzo del contributo, l'assegnazione sarà **revocata**, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2021. "Sono risorse molto molto importanti - sottolinea **Marco Bussone**, Presidente nazionale **Uncem** - I Comuni potranno scegliere quale opera, quale intervento realizzare. In un momento complesso per gli Enti locali queste sono opportunità da cogliere per iniziative che generino sviluppo, investimenti duraturi, all'interno di politiche green, intelligenti e a prova di futuro. Lo Stato investe sui piccoli Comuni e siamo convinti possa continuare a farlo positivamente **nel perimetro prezioso della legge 158/2017**, unica in Europa". *Da Edilportale.*

Siti e riviste controllate:

sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito **Confindustria**, sito **ABI**, sito **Inps**, sito **Censis**, sito **Cresme**, sito **Svimez**, sito **Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze**, sito **Unioncamere**, sito **Bloomberg**, sito **Il Sole 24 Ore**, sito **Edilizia e Territorio**, sito **Dipartimento Politiche Europee**, sito **Economia e Finanza R.it**, sito **SRM**, sito **Istat**, sito **Italia Oggi**, sito **lavoripubblici.it**, sito **Edilportale**, sito **Ministero Ambiente**, sito **Autorità di Vigilanza**, sito **Ministero per la Coesione Territoriale**, sito **Scenari Immobiliari**, sito **Nomisma**, sito **Banca d'Italia**, sito **Agenzia delle Entrate**, sito **Conferenza stato regioni**, sito **MIUR**, sito **Quirinale**, sito **Invitalia**.



Sommario:

- ◆ Efficienza energetica e sicurezza: in arrivo fondi per i piccoli comuni
- ◆ Il MEPA è lo strumento più usato per gli acquisti della PA
- ◆ Superbonus: verifica sull'intero edificio
- ◆ Si può ottenere il Superbonus se l'ampliamento è in regola
- ◆ Sentenza del CdS sulla pubblicità delle sedute nelle gare telematiche
- ◆ Ordinanza della Cassazione sulla centralità del diritto nel contraddittorio preventivo

Il MEPA è lo strumento più usato per gli acquisti della PA

È il Mepa lo strumento più usato nel 2020, il Lazio guida la classifica regionale degli acquisti. la sanità il settore merceologico con il valore degli acquisti più grande

Sono i risultati pubblicati da Consip con l'aggiornamento, al 31 dicembre 2020, della mappa georeferenziata degli acquisti della Pa, lo strumento interattivo messo a disposizione di utenti e cittadini per consultare i principali dati sugli acquisti effettuati dalle amministrazioni attraverso gli strumenti di e-procurement del Programma di razionalizzazione della spesa pubblica, gestito da Consip per conto del ministero dell'Economia e Finanze.

Fra gli strumenti di e-procurement, il più utilizzato è il Mercato elettronico della Pa con un "erogato" - ovvero il valore degli acquisti annui secondo competenza economica - pari a 5,6 mld, seguito da Sistema dinamico di acquisizione - Sdapa (3,7 mld), Convenzioni (3,3 mld) e Accordi quadro (0,6 mld).

Per quanto riguarda i settori merceologici, il valore degli acquisti più grande si registra nella Sanità con 4,4 mld, seguita da ICT (2,1 mld), Energia e Utilities (1,6 mld) Lavori di manutenzione (1 mld) e Building Management (0,9 mld).

A livello territoriale, il Lazio è la Regione italiana che nel 2020 ha fatto registrare il maggior valore degli acquisti delle Pa del territorio su tutti gli strumenti di e-procurement, con un "erogato" totale di 3,2 mld/€.

La Basilicata è la prima Regione in Italia per incremento del valore degli acquisti nell'ultimo anno, con una crescita del +30% rispetto 2019.

La **Campania** è la prima Regione italiana per numero di fornitori abilitati al Mepa - con 19.103 imprese iscritte, mentre per quanto riguarda lo Sdapa la graduatoria è guidata dal Lazio con 827 fornitori. Da NT+.



Superbonus: verifica sull'intero edificio

Se nell'ambito di un intervento condominiale, incentivato col Superbonus, si eseguono lavori di efficientamento energetico nel singolo appartamento, il miglioramento di due classi energetiche deve essere dimostrato sia per il condominio sia per il singolo appartamento?

Questo il dubbio cui gli esperti del Governo hanno dato risposta con una faq pubblicata sul sito ufficiale dedicato al Superbonus.

Superbonus 110%, i requisiti per ottenere la detrazione

Il Governo ha spiegato che, in base al comma 3 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio (**Legge 77/2020**), gli interventi di efficientamento energetico realizzati sia sugli edifici condominiali, sia nei singoli appartamenti, devono rispettare i requisiti tecnici prescritti dal **DM 6 agosto 2020** e assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno die classi energetiche dell'edificio.

Superbonus 110%, in appartamento non è necessario il salto di due classi

Questo significa, spiega il Governo, che la verifica va fatta considerando l'edificio nella sua interezza e prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati.

Nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, hanno concluso gli esperti, ai fini del Superbonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio. Da *Edilportale*.



Si può ottenere il Superbonus se l'ampliamento è in regola

La ricostruzione con un incremento volumetrico rispettoso delle norme urbanistiche e degli altri requisiti può fruire del sismabonus. E nell'ambito di un condominio, la ricostruzione di un muro di contenimento con criteri antisismici può accedere, addirittura, alla detrazione maggiorata del 110%, trattandosi di parte comune. Queste le ulteriori indicazioni, fornite con alcune recenti risposte agli interpelli (nn. 68, 70 e 71), sulla fruibilità della detrazione maggiorata del 110%, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020 e ulteriormente modificato dalla legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) e dell'agevolazione, di cui all'art. 16 del dl 63/2013.

Muro di contenimento. Il condominio istante (risposta n. 68) dichiara di voler ricostruire di un muro di contenimento di pertinenza del condominio, stante il fatto che si tratta di un manufatto in pessime condizioni statiche e che deve essere ricostruito nel rispetto dei requisiti antisismici e con una struttura tale da sopportare i carichi fondazionali dell'edificio residenziale di cui lo stesso è pertinenza. Tenendo conto anche delle recenti modifiche, intervenute con la legge di bilancio 2021, l'Agenzia delle entrate (si veda ItaliaOggi di ieri) ricorda la possibilità di fruire della detrazione maggiorata del 110% per le spese sostenute nell'intervallo temporale tra l'1/7/2020 e il 30/6/2022 ed evidenzia che, trattandosi di un intervento su un muro di contenimento eseguito da un condominio, si rende necessario verificare se lo stesso possa essere inserito nel contesto più ampio di «parti comuni», di cui all'art. 1117 c.c., con la conseguente ammissione al superbonus (circ. 24/E/2020). Posto che la norma indicata ricomprende tra le parti comuni anche le fondazioni, i muri maestri, il suolo su cui sorge l'edificio, con una elencazione non tassativa, l'Agenzia delle entrate ritiene che, gli interventi indicati eseguiti sul muro di contenimento, sempreché funzionali all'adozione di misure antisismiche, con riferimento alle parti strutturali dell'edificio di cui il muro è pertinenza, siano annoverabili tra interventi sulle parti comuni e, di conseguenza, possano fruire della detrazione maggiorata.

Unità antisismica. Con una ulteriore risposta (n. 70), l'Agenzia delle entrate interviene sul caso di una società il cui oggetto sociale include la costruzione e la ristrutturazione di immobili, intenzionata ad acquisire un complesso misto collocato in zona sismica 3 formato da abitazioni, cantine, box e laboratori; l'obiettivo è quello di demolire il complesso e procedere con la costruzione di abitazioni e box pertinenziali, con riduzione di due classi di rischio sismico e con incremento di almeno due classi energetiche. L'Agenzia delle entrate chiamata in causa su tre precise problematiche chiarisce, innanzitutto, che anche le società che acquistano immobili antisismici ricostruiti in presenza di tutti i requisiti richiesti, possono beneficiare dell'agevolazione dell'85% su un tetto di 96 mila euro, ai sensi del comma 1-septies, dell'art. 16 del dl 63/2013, in secondo luogo che le dette detrazioni spettano nella misura del 110% all'acquirente (persona fisica) per ogni unità immobiliare ma, con riferimento al caso dell'unità acquistata successivamente al 31/12/2021, anche sugli importi versati in acconto dall'1/7/2020 al 31/12/2021, non è possibile beneficiare del 110% se il preliminare non è registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione e se i fine lavori ed il conseguente rogito definitivo non avvengono entro il 31/12/2021 e, infine, che la detrazione dell'ecobonus è fruibile anche dai titolari di reddito d'impresa sugli immobili dagli stessi posseduti o detenuti, sempre che il beneficiario possa identificare le spese riferibili a detto intervento, di cui all'art. 14 del dl 63/2013.

Sedime diverso. L'Agenzia delle entrate (risposta n. 71) interviene sul caso di una demolizione e ricostruzione di un immobile, con incremento volumetrico e diverso sedime per la parte interrata. Posto quanto espresso dall'art. 10 del dl 76/2020, se l'intervento indicato rispetta anche tali ultime disposizioni (in particolare, la lettera d, comma 1, art. 3 del dpr 380/2001) e fermo restando il fatto che lo stesso sia eseguito nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, per l'Agenzia delle entrate lo stesso intervento può fruire della detrazione del 75% o 85% calcolata su un tetto di spesa di 96 mila euro, ai sensi del comma 1-septies, dell'art. 16 del dl 63/2013. da *Italiaoggi*.



Sentenza del CdS sulla pubblicità delle sedute nelle gare telematiche

Con due recenti pronunce emesse a pochi giorni di distanza il Consiglio di Stato ha offerto alcune rilevanti indicazioni in merito alle corrette modalità di svolgimento delle gare telematiche. Con la prima pronuncia viene fornita l'interpretazione su come vada inteso il principio di pubblicità delle gare in relazione alle sedute delle commissioni giudicatrici inerenti le procedure svolte per via telematica.

La seconda sentenza specifica in che termini e con quali limiti è possibile ricorrere alla redazione di documenti in forma cartacea anche nelle procedure telematiche, senza che ciò infici la natura delle stesse e ne rappresenti quindi un vizio invalidante. **Il principio di pubblicità nelle gare telematiche**

Questo profilo viene compiutamente affrontato in [Consiglio di Stato, Sez. III, 20 gennaio 2021, n. 627](#). La controversia su cui il giudice amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi è relativa a una procedura di gara per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici svolta da una centrale acquisti. La gara era suddivisa in lotti e, a seguito di alcune vicende inerenti il concreto svolgimento della stessa, uno dei partecipanti contestava l'aggiudicazione di uno specifico lotto. Tra le censure mosse dal ricorrente, assumeva particolare rilievo quella relativa alla ritenuta violazione delle regole in materia di pubblicità delle gare con riferimento alla fase dell'apertura delle offerte economiche dei concorrenti. Tale violazione sarebbe in particolare consistita nel mancato assolvimento dell'obbligo di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti giorno, ora e luogo della seduta della commissione di gara, impedendo quindi agli stessi di presenziare alle operazioni di apertura dei plichi contenenti le offerte. Su questa specifica censura il giudice amministrativo sviluppa un ragionamento articolato.

In via preliminare e in termini di ricostruzione di fatto il giudice amministrativo evidenzia come costituisca un dato acquisito e incontestabile quello secondo cui il ricorrente non è stato messo in condizioni di partecipare alla seduta di gara di apertura delle offerte. Ne consegue che, sotto questo profilo, lo svolgimento dei lavori del seggio di gara è avvenuto in palese contrasto con il principio di pubblicità, richiamato dall'articolo 30 del D.lgs. 50/2016 tra i principi generali che devono governare le procedure ad evidenza pubblica.

In termini di ricostruzione sistematica, il Consiglio di Stato ricorda come il principio di pubblicità rappresenti tra l'altro un diretto corollario del principio di trasparenza, e si ponga in immediato collegamento con le esigenze di tutela della concorrenza e di corretto funzionamento del mercato. Sulla base di questo valore centrale che il principio di pubblicità assume nell'ambito delle procedure di gara a evidenza pubblica, allo stesso viene comunemente data un'applicazione molto ampia, privilegiando, nel dubbio, le esigenze di cautela.

In questo senso costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato l'obbligo di apertura in seduta pubblica delle buste contenenti sia la documentazione amministrativa che le offerte tecniche ed economiche. Ciò al fine di assicurare che i concorrenti possano verificare sia l'integrità del plico sia il contenuto documentale dello stesso, in modo da garantirsi dal pericolo di manipolazioni delle offerte attraverso inserimenti, sottrazioni o alterazioni di documenti. Peraltro le conseguenze della violazione del principio di pubblicità sono difficilmente apprezzabili ex post, cioè successivamente all'apertura dei plichi in seduta non pubblica. Da qui la necessità che la lesione delle posizioni giuridiche dei concorrenti che deriva da tale violazione sia valutata non solo in termini di effettività della stessa, ma anche considerando il semplice rischio che tale lesione si produca. In definitiva, anche ai soli fini di eliminare un potenziale rischio per i concorrenti, tutti i plichi devono essere aperti e la presenza dell'intera documentazione deve essere verificata in seduta pubblica. Operata questa ricostruzione in termini generali il Consiglio di Stato sviluppa il passaggio successivo del suo ragionamento al fine di verificare se i criteri indicati vadano rispettati nella loro absolutezza in relazione alle gare telematiche ovvero se per queste ultime vi possa essere una loro diversa declinazione. Nell'operare questa analisi, l'elemento centrale che viene assunto è proprio quello sopra indicato del rischio di manomissione documentale che il principio di pubblicità vuole scongiurare. Il giudice amministrativo evidenzia infatti che tale rischio va valutato in relazione alla sua reale effettività. E tale effettività va calibrata in considerazione delle caratteristiche specifiche delle diverse procedure di gara. Nelle procedure telematiche vi è la possibilità di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi documentali tra tutti i concorrenti, che consente di avere evidenza immediata e incontestabile della data di confezionamento dei documenti, del momento della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica.

Alla luce di queste caratteristiche il Consiglio di Stato conclude, anche tenendo conto di un pregresso orientamento giurisprudenziale, che nelle gare telematiche non è necessaria la seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche ed economiche, in quanto proprio la gestione in via telematica offre quei sufficienti elementi di sicurezza che garantiscono la tracciabilità dell'invio e l'integrità dei documenti. Non può trovare quindi accoglimento la censura del ricorrente basata proprio sulla mancata pubblicità delle sedute di gara, specie se si considera che l'articolazione di tale censura non è stata accompagnata da elementi probatori idonei a dare evidenza del reale effetto lesivo conseguente alla mancata pubblicità alla luce delle modalità telematiche con cui si è svolta la gara e delle garanzie di segretezza documentale intrinseche a tali modalità. Da NT+.



Ordinanza della Cassazione sulla centralità del diritto al contraddittorio preventivo

Il mancato rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e, in particolare, del diritto al contraddittorio preventivo rispetto all'emissione dell'accertamento, comporta l'illegittimità di quest'ultimo. È questo l'importante principio affermato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza 2 febbraio 2021, numero 2243, con cui si torna a riaffermare la centralità del diritto al contraddittorio preaccertativo che, negli anni, è stato oggetto di numerosi interventi di segno contrario, da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito.

Le garanzie del contribuente nel corso del procedimento amministrativo di accertamento rappresentano altrettanti limiti per il fisco, la cui violazione comporta l'illegittimità dell'atto conclusivo della procedura. La violazione del diritto di difesa non va considerata, pertanto, una semplice irregolarità procedimentale, ma investe più in generale il rapporto tra contribuente e fisco e determina, come conseguenza, l'integrale annullamento dell'atto con cui si contesta il pagamento del tributo e l'irrogazione delle sanzioni.

Il caso esaminato riguarda la frequente situazione di accesso istantaneo nei locali aziendali da parte dell'Agenzia delle entrate e l'emissione dell'atto di accertamento prima del decorso del termine di sessanta giorni, previsto dall'articolo 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente. La Cassazione ha stabilito che l'inosservanza del termine di 60 giorni, previsto dal legislatore per consentire al contribuente un'adeguata difesa, determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, anche nel caso di accessi brevi da parte dei verificatori. Il principio è affermato con chiarezza dopo diverse pronunce di segno opposto (Cassazione, sezione V, 27 dicembre 2019, n. 34519; Cassazione, sezione VI, 3 giugno 2019, n. 15154), ed è destinato ad avere ampia applicazione, con significative conseguenze sia sui numerosi processi in corso che sui futuri accertamenti tributari.

La breve durata (un giorno) della permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, finalizzata all'acquisizione della documentazione utile per la verifica in corso, non può pertanto essere utilizzata, come sovente avviene, da parte dell'Agenzia delle entrate, quale giustificazione del mancato rispetto del termine di difesa riconosciuto dallo Statuto del contribuente.

Il diritto al contraddittorio preaccertativo, infatti, non subisce limitazioni in relazione alla durata della permanenza dei verificatori, considerando che, anche per accessi istantanei, si verifica quell'intramissione autoritativa dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, che deve essere controbilanciata dal diritto di quest'ultimo di potere essere ascoltato tramite lo strumento del contraddittorio preventivo con l'ufficio.

La Suprema corte ribadisce, inoltre, che l'integrale annullamento dell'atto impugnato fa venire meno anche l'accertamento della violazione in cui si sostanzia la condotta contestata, e di conseguenza travolge anche l'atto di irrogazione delle sanzioni, giacché le norme relative al procedimento di irrogazione delle sanzioni richiamano espressamente le disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo (articolo 16, dlgs 472 del 1997). Sul punto, la pronuncia si discosta apertamente dai propri precedenti, considerando che, nel caso esaminato, le sanzioni erano state direttamente imposte con atto contestuale all'avviso di accertamento senza la precedente fase di contraddittorio. Da *Italia Oggi*.